

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

DEFINIZIONE DEI PREZZI PER L'ANNO 2011 DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRANSITO DISTRETTUALE OFFERTI DA TELECOM ITALIA E DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE SU RETE FISSA OFFERTO DA TUTTI GLI OPERATORI NOTIFICATI

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del _____;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 aprile 2006, n. 87 - supplemento ordinario n. 95;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 407/08/CONS del 17 luglio 2008, concernente il "Procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della

delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2008, n. 190 - supplemento ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008, recante “Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010 recante “Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010 recante “Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1.	Il quadro di riferimento regolamentare	11
	<i>1.1. I mercati dei servizi di raccolta e terminazione</i>	<i>11</i>
	<i>1.2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito</i>	<i>12</i>
2.	La declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell'interconnessione	12
	<i>2.1. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2010</i>	<i>13</i>
	<i>2.2. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2011</i>	<i>14</i>
	<i>2.3. L'obbligo di controllo dei prezzi per gli anni successivi al 2011.....</i>	<i>15</i>
3.	La definizione dei prezzi dei servizi di interconnessione per l'anno 2011.....	15
	<i>3.1. La definizione dei prezzi dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti dagli operatori notificati</i>	<i>17</i>
	<i>3.2. La definizione dei prezzi dei servizi di raccolta e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti da Telecom Italia.....</i>	<i>20</i>

1. Il quadro di riferimento regolamentare

1. L'Autorità ha concluso il secondo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di interconnessione con le delibere n. 179/10/CONS (riguardante i mercati dei servizi di raccolta e terminazione, c.d. mercati 2 e 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE) e n. 180/10/CONS (riguardante il mercato dei servizi di transito, mercato 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE).

1.1. I mercati dei servizi di raccolta e terminazione

2. L'Autorità, con la delibera n. 179/10/CONS, ha individuato un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici,¹ per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale e non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia PSTN, ISDN e VoIP *managed* in decade zero. Il mercato ha dimensione geografica nazionale. L'Autorità ha concluso che nel mercato della raccolta non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato Telecom Italia (di seguito anche TI) quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi: *i*) obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *ii*) obbligo di trasparenza; *iii*) obbligo di non discriminazione; *iv*) obbligo di separazione contabile; *v*) obbligo di controllo dei prezzi e *vi*) obbligo di contabilità dei costi.

3. Con la stessa delibera n. 179/10/CONS, l'Autorità, considerato che ciascun operatore di rete fissa è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione vocale delle chiamate sulla propria rete, ha definito come rilevanti i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa. I mercati individuati hanno dimensione geografica nazionale. L'Autorità ha concluso che nei mercati dei servizi di terminazione vocale su rete fissa non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato quali detentori di significativo potere di mercato per le chiamate che terminano sulla propria rete i seguenti operatori: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (già Consiagnet S.p.A.), Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., MC-link S.p.A. (già Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A. (già Karupa S.p.A.), OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (già Tele2 S.p.A.), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (già Vive la Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (già Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Satcom S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A.,

¹ Locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione non geografica o mobile.

Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A..

4. L'Autorità, nei mercati dei servizi di terminazione vocale, ha ritenuto opportuno confermare una differenziazione tra gli obblighi imposti a Telecom Italia e quelli imposti agli operatori alternativi, pur apportando qualche modifica rispetto a quanto previsto dalle delibere nn. 417/06/CONS, 251/08/CONS e 407/08/CONS. In particolare, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità:

- a. ha imposto a Telecom Italia gli stessi obblighi imposti nel mercato della raccolta, di cui al punto 2;
- b. ha imposto a tutti gli operatori alternativi notificati (il cui elenco è riportato al punto 3) gli obblighi di: *i*) accesso e uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; e *iv*) controllo dei prezzi, declinando quest'ultimo come esposto in dettaglio di seguito (cfr. *infra* paragrafo 2).

1.2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito

5. L'Autorità con la delibera n. 180/10/CONS ha identificato i seguenti due mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa, aventi dimensione geografica nazionale: *a*) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto; *b*) il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi.

6. L'Autorità ha concluso che nel mercato *sub a*) non sussistono condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale: *i*) obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *ii*) obbligo di trasparenza; *iii*) obbligo di non discriminazione; *iv*) obbligo di separazione contabile; *v*) obbligo di controllo dei prezzi e *vi*) obbligo di contabilità dei costi.

7. Viceversa, l'Autorità ha concluso che il mercato *sub b*) non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* ed ha, pertanto, revocato gli obblighi imposti a Telecom Italia dalla precedente delibera n. 417/06/CONS per la fornitura dei servizi di inoltro e transito doppio SGT, SGU-doppio SGT, SGU-SGT interdistrettuale (gli autocommutatori SGU e SGT sono situati in distretti diversi).

2. La declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell'interconnessione

8. Le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS hanno stabilito i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale solo per l'anno 2010, rimandando la definizione dei prezzi per gli anni successivi ad ulteriori provvedimenti dell'Autorità.

2.1. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2010

9. Per quanto riguarda l'anno 2010, la delibera n. 179/10/CONS ha sottoposto Telecom Italia all'obbligo di controllo dei prezzi per la fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione, stabilendo che i prezzi dei servizi forniti da Telecom Italia debbano essere fissati ad un livello di costi efficienti e sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata di Telecom Italia, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto, già definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di terminazione a livello di SGT.

10. È utile ricordare che la delibera n. 251/08/CONS ha fissato il livello di simmetria tra i prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati e quelli offerti da Telecom Italia ad un valore pari a 0,57 centesimi di Euro al minuto, a partire dal 1° luglio 2010. Tale scelta è stata motivata dalla constatazione che il 2010 rappresenta il momento in cui, applicando il Modello BU-LRIC separatamente ai dati di ciascun operatore alternativo notificato, si perviene ad una sostanziale simmetria tra le tariffe di terminazione di tutti gli operatori. In secondo luogo, la scelta è giustificata dalla necessità di garantire, come richiesto dalla Commissione europea, una piena simmetria tra tutte le tariffe di terminazione, inclusa quella di TI. L'Autorità ha anche chiarito che *“il valore stabilito per TI si riferisce al valore massimo della tariffa di interconnessione a livello SGT, ottenuto come media tra tariffa peak ed off-peak, in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS”*. Va osservato che, mentre la delibera n. 251/08/CONS fissava il prezzo per Telecom Italia pari a 0,57 centesimi di Euro al minuto a partire dal 1° luglio 2010 (cfr. art. 2, comma 1, della delibera n. 251/08/CONS), la delibera n. 179/10/CONS ha anticipato la vigenza di tale prezzo per Telecom Italia al 1° gennaio 2010.

11. I medesimi criteri stabiliti per la determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione praticati da Telecom Italia per l'anno 2010 sono stati previsti dalla delibera n. 180/10/CONS per la definizione dei prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale per lo stesso anno (cfr. punti 213-215 della delibera n. 180/10/CONS).

12. Ai sensi delle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat*:

- a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto;
- b. servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto;
- c. servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto;
- d. servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto;
- e. servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto;
- f. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto;

g. servizio di transito SGU-SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto.

13. Per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dei servizi di terminazione vocale su rete fissa in capo agli operatori alternativi notificati, la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma 2, ha stabilito che gli operatori Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A., Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V., sono soggetti, fino al 31 dicembre 2010, ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e più precisamente ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori".

14. Inoltre, la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma 3, ha stabilito che gli operatori BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Opitel S.p.A. (già Tele2 S.p.A.), Orange Business Italy S.p.A., Fastweb S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. sono soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS, fino al 31 dicembre 2010.

15. In base alla delibera n. 251/08/CONS il prezzo di terminazione di 0,57 centesimi di Euro al minuto per gli operatori alternativi notificati è in vigore dal 1° luglio 2010.

16. Infine la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma 4, ha stabilito che i restanti operatori alternativi notificati saranno soggetti a vincoli di prezzo a partire dal 1° gennaio 2011.

2.2. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2011

17. Gli articoli 17, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS e 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS stabiliscono che i prezzi per l'anno 2011 dei servizi di originazione, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia siano definiti nell'ambito di un provvedimento integrativo delle suddette delibere, sulla base dei costi risultanti dall'ultima Contabilità Regolatoria certificata ed a un livello di costi efficienti, quindi ricorrendo ai medesimi criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi per l'anno 2010.

18. L'articolo 24, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS stabilisce altresì che nell'ambito del medesimo provvedimento integrativo, di cui all'art. 17, comma 2, siano definiti anche i prezzi per l'anno 2011 dei servizi di terminazione forniti da tutti gli operatori alternativi notificati.

19. Alla luce del combinato disposto dei succitati articoli, l'Autorità con il presente provvedimento deve definire non solo i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia per l'anno 2011, ma anche i prezzi dei servizi di terminazione offerti da tutti gli operatori alternativi notificati (OAOs), quindi sia dagli operatori disciplinati dalla delibera n. 251/08/CONS che dagli altri operatori alternativi notificati (cosiddetti "operatori non infrastrutturati").

2.3. L'obbligo di controllo dei prezzi per gli anni successivi al 2011

20. Gli articoli 9, comma 4, e 17, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS prevedono che, per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia risultino dall'applicazione di un modello *bottom-up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

21. Allo stesso modo, l'articolo 11, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS prevede che, per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale derivino dall'applicazione del modello di costo previsto dalla delibera n. 179/10/CONS per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione.

22. Tenuto conto della Raccomandazione 2009/396/CE – che invita le ANR ad utilizzare un modello BU-LRIC per il calcolo delle tariffe di terminazione – e considerato che il modello BU-LRIC, essendo di tipo prospettico, dovrà prendere a riferimento l'architettura di interconnessione che sarà adottata dagli operatori nel prossimo futuro, l'Autorità, nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, ha stabilito di avviare il procedimento volto alla definizione del modello BU-LRIC nel corso dell'anno 2011, per definire i prezzi che saranno applicati a partire dall'anno 2012, al fine di tener conto delle risultanze dei lavori del Tavolo tecnico "*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*", avviato dalla delibera n. 11/06/CIR.

3. La definizione dei prezzi dei servizi di interconnessione per l'anno 2011

23. È opportuno ricordare in questa sede che la Commissione nella Raccomandazione precisa che i mercati della raccolta, della terminazione e del transito devono essere definiti in modo tale che i limiti di un mercato siano coerenti con quelli dell'altro in quanto si tratta di mercati all'ingrosso legati tra loro da una relazione di tipo orizzontale.

24. In ottemperanza a quanto previsto dalla Commissione, l'Autorità nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, confermando quanto precedentemente disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, ha identificato nell'autocommutatore locale l'elemento di confine tra i mercati tale da ripartire una chiamata di tipo *end-to-end* nei seguenti servizi²:

² Cfr. par. 26 e seguenti della delibera n. 179/10/CONS e par. 20 e seguenti della delibera n. 180/10/CONS.

- a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;³
- b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;⁴
- c. Transitio, ossia la trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata.

25. Dalle definizioni si evince che i servizi di terminazione e di raccolta utilizzano sostanzialmente gli stessi elementi di rete, ciò che cambia è solo la direzione del traffico. Questo spiega la ragione per cui i prezzi dei due servizi per Telecom Italia (unico operatore notificato anche nel mercato dei servizi di raccolta) sono stati fissati dall'Autorità allo stesso livello sia nel primo che nel secondo ciclo di analisi di mercato (rispettivamente con la delibera n. 417/06/CONS e la delibera n. 179/10/CONS, articolo 9, comma 5).

26. Si deve tenere conto, inoltre, che Telecom Italia talvolta fornisce i servizi di transito distrettuale anche in modo congiunto ai servizi di raccolta e terminazione (inoltro), per cui l'Autorità con la delibera n. 180/10/CONS, nell'implementazione dell'obbligo di controllo dei prezzi del servizio di transito, ha garantito la massima coerenza con quanto previsto per i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione.

27. Per le ragioni sopra esposte, come illustrato ai punti 9-11, i prezzi di tutti i servizi di interconnessione sono stati fissati per il 2010 ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto, già definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di terminazione a livello di SGT, e sulla base dell'ultima Contabilità Regulatoria certificata di Telecom Italia.

28. Analogamente, per l'anno 2011 la determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito non può prescindere dalle relazioni esistenti tra tali servizi anche in virtù del fatto che le stesse delibere nn. 179/10/CONS, all'articolo 9, comma 3, e 180/10/CONS all'articolo 18, comma 2, prevedono esplicitamente che i prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia per l'anno 2011 siano determinati ricorrendo ai medesimi criteri utilizzati per fissare i corrispondenti prezzi del 2010.

29. Si ravvisa da ultimo che l'Autorità, nella delibera n. 179/10/CONS, aveva ritenuto opportuno rinviare l'invito della Commissione europea *“a fissare le tariffe degli*

³ Quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori.

⁴ Quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori.

*operatori alternativi al livello di un operatore efficiente, tariffe che potrebbero essere equivalenti al livello della tariffa fissata per la terminazione (locale) delle chiamate di Telecom Italia o al livello di costo sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia*⁵, al successivo procedimento di definizione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione per l'anno 2011, cioè al procedimento in oggetto.

3.1. La definizione dei prezzi dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti dagli operatori notificati

30. La definizione dei prezzi 2011 dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia – così come disposto dalla delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 17 comma 2 – richiede un'analisi analoga a quella già svolta per la definizione dei prezzi del 2010, ossia il calcolo dei costi di interconnessione sulla base di: *i)* l'ultima Contabilità Regolatoria (CoRe) certificata dal revisore; *ii)* una procedura di efficientamento a garanzia che i costi ottenuti riflettano un utilizzo della rete che tenga conto delle dinamiche di traffico di medio periodo e, comunque, elimini eventuali inefficienze dell'*incumbent*. Tuttavia, si osserva che l'ultima CoRe certificata di cui dispone l'Autorità è quella relativa all'esercizio 2007, ossia la stessa contabilità utilizzata per la definizione dei prezzi 2010. Pertanto, tenuto conto che non vi è un adeguato supporto contabile con cui giustificare qualsiasi variazione nelle condizioni di produzione dei servizi in oggetto, né – quindi – la possibilità di procedere ad ulteriori efficientamenti, l'Autorità ritiene che sia opportuno non modificare i prezzi di terminazione di Telecom Italia. A ciò si aggiunga che, al fine di garantire certezza regolamentare agli operatori – come più volte raccomandato dalla Commissione Europea – la soluzione di basare le valutazioni sulla contabilità certificata al momento disponibile appare l'unica percorribile al fine di individuare i prezzi del 2011 entro la fine del 2010.⁶

31. In virtù di tali considerazioni, con riferimento ai prezzi dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia, l'Autorità intende confermare per l'anno 2011 i prezzi stabiliti dalla delibera n. 179/10/CONS all'articolo 17 comma 1, e riportati al punto 12 del presente documento.

Per quanto riguarda la definizione dei prezzi di terminazione di tutti gli OAOs, è noto che – per questi operatori - non è disponibile una CoRe, ma che – in ogni caso – vale il principio per cui i prezzi di terminazione tra operatori devono essere simmetrici. A tale

⁵ Lettera SG-Greffe (2010) D/3536. Si osservi che la parola "locale" manca dal testo della Commissione in italiano ma è presente nel testo in inglese: *"..Therefore, the Commission invites AGCOM to set the tariffs of ANOs at the level of an efficient operator which could be equivalent to the level of the tariff set for local call termination of TI or at that cost level which is incurred by an operator which terminates calls at the level of TI's BBN/IP interconnection nodes."*

⁶ L'attività di certificazione della Contabilità Regolatoria relativa all'esercizio 2008 si concluderà presumibilmente non prima di fine anno, il che comporterebbe l'avvio della consultazione pubblica relativa al provvedimento in oggetto ad anno già iniziato.

riguardo, al fine di dar seguito alla richiesta della Commissione Europea, richiamata al punto 29, l'Autorità dovrebbe modificare il livello di simmetria delle tariffe di terminazione; in particolare, la CE indica due possibilità:

- a. fissare la simmetria dei prezzi di terminazione (e quindi il livello dei prezzi di tutti gli OAOs) al livello del prezzo di terminazione locale di TI (SGU);
- b. fissare la simmetria dei prezzi di terminazione al livello del prezzo di terminazione per l'interconnessione ai nodi della rete in tecnologia IP di Telecom Italia (cosiddetti nodi BBN/IP).

32. Con riferimento alla seconda possibilità, si osserva che, al momento, non esiste ancora uno *standard* condiviso tra gli operatori per l'interconnessione in tecnologia IP e che la definizione delle modalità tecniche di interconnessione IP è oggetto del Tavolo tecnico avviato dall'Autorità con delibera n. 11/06/CIR e tuttora in fase di svolgimento. A ciò si aggiunga che l'Autorità svilupperà nel corso del 2011 il modello BU-LRIC volto alla determinazione del costo del servizio di terminazione offerto da un operatore efficiente e, quindi, alla determinazione dei prezzi per gli anni successivi al 2011 dei servizi di terminazione offerti sia da Telecom Italia sia dagli OAOs notificati.

33. Pertanto, in relazione alle suddette due opzioni individuate dalla Commissione, si fa presente che, mentre la prima (simmetria delle tariffe a livello del prezzo di terminazione SGU di TI) è immediatamente attuabile, la seconda – essendo realizzabile solo a valle della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al punto precedente – potrà essere attuata a partire dal 2012.

34. In virtù di tali considerazioni, dal momento che la delibera n. 179/10/CONS ha rinviato a questo procedimento (*cf. supra* punto 29) l'accoglimento dell'invito della CE a valutare la modifica del livello di interconnessione nel quale si verifica la simmetria tariffaria, si ritiene che la soluzione adottabile per dar seguito a tale invito nell'ambito del presente provvedimento sia la fissazione dei prezzi di terminazione degli OAOs per l'anno 2011 al livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia (ossia pari a 0,302 centesimi di Euro al minuto).

35. Al riguardo, si evidenzia comunque che la simmetria a livello SGU assumerebbe carattere temporaneo. Infatti, il passaggio nel prossimo futuro all'interconnessione in tecnologia IP – che sarà alla base del modello BU-LRIC per la definizione dei prezzi successivi al 2011 – consentirà di realizzare reti con un numero inferiore di livelli gerarchici e con punti di presenza meno capillari di quelle tradizionali, modificando significativamente il livello di interconnessione degli operatori alternativi alla rete di Telecom Italia e riducendo, presumibilmente in modo significativo, il ricorso degli stessi all'interconnessione al livello inferiore (SGU) della rete di Telecom Italia.

36. Al contempo, l'Autorità riconosce che lo spostamento della simmetria delle tariffe di terminazione al livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia – determinando una riduzione del prezzo di terminazione degli OAOs dall'attuale 0,57 a 0,302 centesimi di Euro al minuto – comporterebbe una significativa riduzione in un

solo anno dei ricavi di terminazione degli OAOs, anche perché per gli operatori alternativi già notificati, il prezzo simmetrico di terminazione di 0,57 centesimi di Euro al minuto è in vigore solo dal 1° luglio 2010.

37. In conclusione, l'Autorità osserva che, per dare seguito tempestivamente all'invito della Commissione europea, l'unica possibilità – tra quelle indicate dalla stessa Commissione – è fissare la simmetria tariffaria a livello SGU per l'anno 2011. Tuttavia, tenuto conto del fatto che, in ogni caso, questa misura avrebbe carattere temporaneo, dal momento che per l'anno 2012 le tariffe di terminazione saranno stabilite sulla base del modello di un operatore efficiente che utilizza un'architettura di interconnessione IP, l'Autorità valuta altresì la possibilità di mantenere anche per il 2011 la simmetria a livello SGT, e di rinviare quindi al 2012 la definizione di un livello di simmetria diverso dall'attuale (SGT).

38. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica entrambe le opzioni per la definizione dei prezzi di terminazione degli OAOs notificati⁷ per l'anno 2011, che recepiscono in tempi differenti le indicazioni fornite dalla CE⁸:

- i. Opzione A: definizione per l'anno 2011 della simmetria dei prezzi di terminazione (e quindi il livello dei prezzi 2011 di tutti gli OAOs) al livello del prezzo di terminazione locale di TI (SGU);
- ii. Opzione B: individuazione di un nuovo livello di simmetria nell'ambito del procedimento di definizione dei prezzi per l'anno 2012 e, quindi, conferma per l'anno 2011 della simmetria dei prezzi di terminazione al livello di 0,57 centesimi di Euro al minuto (fissata dalle delibere nn. 251/08/CONS e 179/10/CONS), equivalente al prezzo di terminazione SGT di Telecom Italia.

39. Pertanto, l'articolo della proposta di provvedimento che disciplina i prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati (articolo 3) e che si sottopone a consultazione pubblica è stato formulato tenendo conto di entrambe le opzioni (riportate rispettivamente agli articoli 3a e 3b).

⁷ Si evidenzia che anche Ofcom sottopone a consultazione pubblica diverse opzioni per la definizione di tariffe di terminazione degli OAOs eque e ragionevoli: OFCOM *Consultation (September 2010) "Fair and reasonable charges for fixed geographic call termination"*. In particolare, Ofcom individua le seguenti tre opzioni: i) continuare ad utilizzare il medesimo criterio utilizzato fino a settembre 2009 (concordato nell'ultimo accordo di reciprocità); ii) fissare un'unica tariffa per tutti gli OAOs, ma ad un livello intermedio tra la due tariffe di BT (*local exchange segment* e *single tandem*); iii) fissare un'unica tariffa per tutti gli OAOs corrispondente alla tariffa di terminazione di BT al livello più basso di rete (*local exchange segment*).

OFCOM esprime una preferenza per la terza opzione in quanto – nonostante l'impatto economico che avrebbe in termini di riduzione dei ricavi da terminazione per gli OAOs – risulterebbe più efficiente (creando forti incentivi per gli OAOs a minimizzare i propri costi), di semplice realizzazione e valida anche per reti di nuova generazione.

⁸ Cfr. punto 29.

40. Infine, l'Autorità reputa corretto estendere agli operatori alternativi "non infrastrutturati" – il cui prezzo di terminazione, in base all'articolo 24, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS, deve essere regolamentato per la prima volta nell'ambito del provvedimento in oggetto – l'applicazione del medesimo prezzo che sarà stabilito per gli altri operatori alternativi notificati, già sottoposti all'obbligo di controllo dei prezzi, ai sensi delle delibere nn. 251/08/CONS e 179/10/CONS. L'Autorità, infatti, non disponendo delle Contabilità Regolatorie di alcuno degli operatori alternativi non infrastrutturati su cui basare la valutazione, ritiene che uniformare il prezzo a quello dei concorrenti sia la soluzione più ragionevole al fine di rispettare il principio di simmetria.

3.2. La definizione dei prezzi dei servizi di raccolta e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti da Telecom Italia

41. Considerato che i prezzi dei servizi di raccolta offerti da Telecom Italia – ai sensi della delibera n. 179/10/CONS, articolo 9 comma 5 – devono essere uguali⁹ a quelli dei corrispondenti servizi di terminazione, l'Autorità ritiene opportuno confermare, per l'anno 2011, i prezzi dei servizi di raccolta a livello SGU, doppio SGU ed SGT distrettuale stabiliti per il 2010 dalla delibera n. 179/10/CONS all'articolo 17 comma 1, e riportati al punto 12 del presente documento.

42. Infine, considerato che – per le ragioni esposte al punto 26 – i prezzi dei servizi di transito devono essere coerenti con quelli dei servizi di raccolta e terminazione, l'Autorità ritiene opportuno confermare, per l'anno 2011, i prezzi dei servizi di transito singolo SGU, singolo SGT, SGU distrettuale ed SGU-SGT distrettuale stabiliti per il 2010 dalla delibera n. 180/10/CONS all'articolo 18 comma 1, e riportati al punto 12 del presente documento.

DELIBERA

Art. 1

Prezzi dei servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia

1. Telecom Italia applica ai servizi di raccolta e terminazione offerti nell'anno 2011 i medesimi prezzi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS per l'anno 2010. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di raccolta e terminazione:

- a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto;
- b. servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto;

⁹ Cfr. punto 25

- c. servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.
2. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento 2011 a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 2

Prezzi dei servizi di transito distrettuale offerti da Telecom Italia

1. Telecom Italia applica ai servizi di transito distrettuale offerti nell'anno 2011 i medesimi prezzi stabiliti dall'articolo 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS per l'anno 2010. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di transito distrettuale:
 - a. servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto;
 - b. servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto;
 - c. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto;
 - d. servizio di transito SGU-SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto.
2. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento 2011 a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 3a

Prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati

1. Tutti gli operatori alternativi notificati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS come aventi significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa – Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (già Consiagnet S.p.A.), Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.p.A., MC-link S.p.A. (già Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A. (già Karupa S.p.A.), OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (già Tele2 S.p.A.), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (già Vive la Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (già Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Satcom S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. – applicano, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, un prezzo di terminazione simmetrico al prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia, così come fissato dall'articolo 1 della presente delibera, ossia di 0,302 centesimi di Euro al minuto.

Art. 3b

Prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati

1. Gli operatori BT Italia S.p.A., Brennercom S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Opitel S.p.A. (già Tele2 S.p.A.), Orange Business Italy S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. sono soggetti, per i servizi di terminazione sulla propria rete fissa offerti a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, al medesimo vincolo di prezzo di 0,57 centesimi di Euro al minuto stabilito dall'articolo 1 della delibera n. 251/08/CONS e confermato dall'articolo 24 della delibera n. 179/10/CONS con riferimento al periodo 1° luglio 2010 – 31 dicembre 2010.

2. I restanti operatori alternativi notificati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS – ossia Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., Csinfo S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (già Consiagnet S.p.A.), Freeway S.r.l., Intermatica S.p.A., Mc-Link S.p.A. (già Alpikom S.p.A.), Noatel S.p.A. (già Karupa S.p.A.), Okcom S.p.A., Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (già Vive La Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Teleunit S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (già Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Trans World Telecomunications (TWT) S.r.l., Verizon Italia S.p.A., Wavecrest Italia S.r.l. – sono soggetti, per i servizi di terminazione sulla propria rete fissa offerti a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, al medesimo vincolo di prezzo cui sono soggetti gli operatori elencati al comma precedente.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. I prezzi fissati con la presente delibera si applicano in ogni caso fino all'entrata in vigore del provvedimento che definirà – ai sensi degli articoli 17, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS e 18, comma 3, della delibera n. 180/10/CONS – i prezzi dei servizi di interconnessione per gli anni successivi al 2011, attraverso un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC).